

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

**N.47**

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE EDILIZIE

L'anno **2024** , addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **09:05** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SINDACO	SI
2) BENNI EMANUELA	VICE SINDACO	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	ASSESSORE	SI
4) LADINETTI LUCA	ASSESSORE	NO
5) MENETTI LAURA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale **GIANCARLO NERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  
N° 267

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE  
EDILIZIE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA**

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 30/03/2024

**IL RESPONSABILE DI AREA  
GAMBERINI EVA**

**OGGETTO:**  
**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE  
EDILIZIE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATE:**

- la L.R. n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i.,
- la D.G.R. n. 76/2014 del 27/01/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/2013 e s.m.i. sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23 commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”,
- l’art. 14 comma 5 della L.R. 15/2013 e s.m.i., che stabilisce che entro i trenta giorni successivi all’efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l’esecuzione dell’intervento. L’amministrazione può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il controllo sistematico della SCIA,
- l’art. 23 comma 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i., che stabilisce che l’amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7 dello stesso articolo, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate,
- l’art. 7 comma 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i., che stabilisce che entro i trenta giorni successivi all’efficacia della CILA, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi e può assumere i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 14;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i., che stabilisce che la segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità deve essere presentata per tutti gli interventi edilizi abilitati con SCIA e PDC;

**VISTO** il comma 7 dello stesso art. 23, che stabilisce che sono sottoposti a controllo sistematico della SCCEA gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia;

**VISTO** il comma 8 dello stesso art. 23, che stabilisce che l’amministrazione può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate;

**VISTO** altresì il comma 10 dell’art. 23 soprarichiamato il quale stabilisce che i controlli sistematici devono essere effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, e che entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell’edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d’opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3,

- b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione per le varianti in corso d'opera,
- c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario,
- d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate;

**CONSIDERATA** la quantità di pratiche edilizie pervenute nell'ultimo anno e gli adempimenti del servizio edilizia privata da evadere sempre in tempi stretti e definiti dalla normativa, in proporzione al personale assegnato;

**DATO ATTO** che, oltre al Responsabile dell'Area, all'interno dell'ufficio è presente un solo tecnico nominato responsabile di procedimento per tutte le pratiche edilizie;

**RITENUTO** quindi necessario procedere allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa regionale tramite modalità "a campione" e stabilire le modalità di selezione del campione stesso;

**VALUTATO** che, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 14 c. 5 e art. 23, commi 7 e 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i., la quota del controllo a campione degli interventi possa essere pari al 20%;

**RITENUTO** altresì che, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7 c. 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i., la quota del controllo a campione degli interventi possa essere pari al 10%;

**DATO ATTO** che il campione è da ritenersi un numero minimo e che è sempre possibile procedere alla verifica di ulteriori istanze;

**ACQUISITO** sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **DI STABILIRE** che i controlli di merito delle pratiche edilizie presentate al SUE verranno eseguiti a campione;
2. **DI QUANTIFICARE** il numero complessivo minimo delle pratiche edilizie presentate al Comune da sottoporre a controllo di merito ai sensi dell'art. 14 c. 5 e art. 23 c. 8 L.R. 15/2013 (SCIA-SCCEA) come segue:
  - a. controllo sul 100% delle pratiche edilizie per le quali la DGR 76/2014 dispone obbligatoriamente il controllo,
  - b. relativamente alle restanti pratiche, queste saranno sottoposte a controllo a campione fino alla concorrenza del 20% arrotondato per eccesso, dell'intero numero delle pratiche pervenute al SUE con il minimo di una ogni 7gg,

- c. rientreranno obbligatoriamente nel campione le pratiche per le quali risulti necessaria la convocazione di conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento;
3. **DI STABILIRE** quindi che le modalità di selezione del campione per le SCIA presentate come previsto dall'art. 14 comma 5 secondo periodo della L.R. 15/2013 e s.m.i. verranno controllate in misura del 20%;
  4. **DI STABILIRE** che le modalità di selezione del campione per le SCCEA presentate come previsto dall'art. 23 comma 1 e 2 della L.R. 15/2013 e s.m.i. verranno controllate in misura del 20% oltre al 100% di quelle soggette a controllo sistematico ai sensi del comma 7 dell'art. 23;
  5. **DI DARE ATTO** che il numero minimo di istanze presentate al Comune da sottoporre a verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla normativa, ai sensi dell'art. 7 c. 8 della L.R. 15/2013 (CILA) è pari al 10% minimo;
  6. **DI DARE ATTO** che la generazione del campione potrà avvenire tramite il programma di gestione delle pratiche edilizie o comunque con una applicazione di generazione di numeri casuali;
  7. **DI DARE ATTO** che le modalità e le verifiche da effettuarsi nell'ambito del controllo a campione sono quelle stabilite dalla normativa;
  8. **DI PRECISARE** che il campione è da ritenersi un numero minimo e che è sempre possibile procedere alla verifica di ulteriori istanze.

**Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.**

**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 47 del 04/04/2024**

OGGETTO:

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE EDILIZIE**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**NERI GIANCARLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).